



Sentenza n. 51 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 16 febbraio 2022, deposito del 2 marzo 2022

Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo

atto di promovimento: [ordinanza del 10 gennaio 2022 dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione](#)

parole chiave:

REFERENDUM ABROGATIVO – INAMMISSIBILITÀ DEL QUESITO – COLTIVAZIONE, PRODUZIONE E TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI

oggetto del referendum abrogativo:

- [Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309](#), nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente ad alcune parti

disposizione parametro:

- art. 75 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

Un numero di elettori pari ad almeno 500.000 ha presentato, ai sensi dell'art. 75 Cost., richiesta di referendum abrogativo di alcune parti degli artt. 73 e 75 del DPR n. 309 del 1990. Il Comitato promotore del referendum aveva provveduto alla raccolta della quasi totalità delle sottoscrizioni attraverso la firma digitale degli elettori, come consentito dall'art. 1 comma 344 della legge n. 344 del 2020.

Il titolo del quesito referendario recitava: "Abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope". Il Comitato promotore, argomentando l'ammissibilità del quesito, **sosteneva che l'intento referendario si identificava nell'attuare la portata sanzionatoria rispetto a determinate condotte in materia di sostanze stupefacenti** (e in particolare in materia di cannabis) che, secondo la prassi e l'applicazione giurisprudenziale, si sarebbero contraddistinte per una bassa ovvero inesistente carica di lesività.

In via preliminare, la Corte ricostruisce il complesso quadro normativo di riferimento, peraltro influenzato da una sua precedente pronuncia (la sentenza n. 32 del 2014) che aveva determinato la vigenza dell'art. 73 del citato DPR n. 309 del 1990 nella versione in vigore dal 6 giugno 1993. Successivamente, nel passare a valutare l'ammissibilità del quesito alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, la Corte ritiene essenzialmente **errata, perché non ricavabile dagli ordinari canoni interpretativi né fondata su principi giurisprudenziali, la lettura del Comitato promotore** secondo la quale

l'abrogazione della parola «coltiva» nel comma 1 dell'art. 73 del T.U. avrebbe l'effetto di sottrarre alla punibilità solo la coltivazione "rudimentale" della cannabis. Al contrario, **il contenuto oggettivo del quesito referendario condurrebbe a depenalizzare direttamente la coltivazione delle piante da cui si estraggono le c.d. "droghe pesanti". La coltivazione della pianta di cannabis sarebbe depenalizzata solo indirettamente.** Tale effetto, che si realizza a prescindere dalla volontà del Comitato promotore, **contrasta apertamente con i numerosi vincoli di natura sovranazionale che impegnano l'Italia a punire le condotte connesse al traffico illecito di stupefacenti.**

La Corte osserva, inoltre, che il risultato prefigurato dalla richiesta referendaria non sarebbe conseguito in considerazione della mancata abrogazione dell'art. 28 del citato testo unico, il quale sanziona comunque la coltivazione non autorizzata di tutte le piante di cui all'art. 26, ivi comprese quelle elencate nel citato art. 73. La discrasia emergente dall'esame del "ritaglio" proposto dal quesito referendario è rilevante dato che **la Corte si ritiene competente a valutare la normativa di risulta allorché essa, come in questo caso, presenti elementi di grave contraddittorietà rispetto al fine obiettivo dell'iniziativa referendaria.**

Un ultimo profilo di inammissibilità del quesito viene ravvisato nella definizione dell'apparato sanzionatorio risultante dall'eventuale abrogazione. In particolare, **l'alleggerimento del trattamento sanzionatorio previsto dal quesito porta la Corte ad osservare la contraddittorietà della normativa di risulta.** Si verrebbe a creare, infatti, un'irriducibile antinomia tra le condotte che verrebbero depenalizzate dall'abrogazione per via referendaria del comma 4 dell'art. 73 del T.U. e le medesime condotte ma di "lieve entità" che rimarrebbero sanzionate in quanto non toccate dalla proposta abrogativa referendaria. Tale circostanza amplierebbe i difetti di chiarezza del quesito e chiamerebbe l'elettore ad operare una scelta illogica e contraddittoria.

Stefano Bargiacchi